Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (CE) N. 2004/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 2003

relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo

(GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 1524/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2007	L 343	5	27.12.2007

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2004/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 2003

relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 191,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([1]),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 191 del trattato stabilisce che i partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione e contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

(2) È opportuno fissare una serie di norme di base, in forma di statuto, per i partiti politici a livello europeo, in particolare in relazione al loro finanziamento. L'esperienza acquisita nell'applicare il presente regolamento dovrebbe dimostrare in quale misura tale statuto debba o non debba essere integrato da altre regole.

(3) La pratica indica che i membri di un partito politico a livello europeo saranno o cittadini raggruppati come partito politico, oppure partiti politici che formano un'alleanza. È pertanto opportuno precisare le nozioni di «partito politico» e di «alleanza di partiti politici» che saranno utilizzate ai fini del presente regolamento.

(4) Per poter identificare un «partito politico a livello europeo», è importante stabilire talune condizioni. In particolare, è necessario che i partiti politici a livello europeo rispettino i principi sui quali l'Unione europea è fondata, che sono ripresi dai trattati e riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(5) Occorre prevedere la procedura da seguire da parte dei partiti politici a livello europeo che desiderino ottenere un finanziamento in applicazione del presente regolamento.

(6) Occorre inoltre prevedere una verifica regolare delle condizioni che consentono di identificare un partito politico a livello europeo.

(7) I partiti politici a livello europeo che abbiano ricevuto un finanziamento in applicazione del presente regolamento dovrebbero sottostare agli obblighi che garantiscono la trasparenza delle fonti di finanziamento.

(8) In conformità della dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza, il finanziamento attribuito a norma del presente regolamento non dovrebbe essere utilizzato per finanziare direttamente o indirettamente i partiti politici a livello nazionale. Nella medesima dichiarazione è previsto che le disposizioni sul finanziamento dei partiti politici a livello europeo dovrebbero

([1]) Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 settembre 2003.

▼B

essere applicate, su una stessa base, a tutte le forze politiche europee rappresentate in seno al Parlamento europeo.

(9) È opportuno definire la natura delle spese alle quali può applicarsi un finanziamento a norma del presente regolamento.

(10) Gli stanziamenti destinati al finanziamento previsto dal presente regolamento dovrebbero essere stabiliti nell'ambito della procedura di bilancio annuale.

(11) È necessario assicurare la massima trasparenza e il controllo finanziario dei partiti politici a livello europeo che ricevono finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

(12) È opportuno prevedere un criterio di ripartizione degli stanziamenti disponibili ogni anno, tenendo conto sia del numero di beneficiari, sia del numero di eletti al Parlamento europeo.

(13) L'assistenza tecnica che il Parlamento europeo dovrà fornire ai partiti politici a livello europeo dovrebbe essere basata sul principio della parità di trattamento.

(14) L'applicazione del presente regolamento e le attività finanziate dovrebbero essere analizzate in una relazione del Parlamento europeo, che dovrebbe essere pubblicata.

(15) Il controllo giurisdizionale per il quale è competente la Corte di giustizia è un elemento che concorre alla corretta applicazione del presente regolamento.

(16) Per facilitare la transizione verso le nuove regole è opportuno differire l'applicazione di alcune disposizioni del presente regolamento fino alla costituzione del Parlamento europeo che farà seguito alle elezioni previste nel mese di giugno del 2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «partito politico»: un'associazione di cittadini:

— che persegue obiettivi politici, e

— che è riconosciuta o istituita in conformità dell'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro;

2) «alleanza di partiti politici»: la cooperazione strutturata tra almeno due partiti politici;

3) «partito politico a livello europeo»: un partito politico o un'alleanza di partiti politici che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3;

▼M1

4) «fondazione politica a livello europeo»: un ente o una rete di enti dotati di personalità giuridica in uno Stato membro, affiliati ad un partito politico a livello europeo, che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali perseguiti dall'Unione europea, sostengono ed integrano gli obiettivi di tale partito a livello europeo, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

▼M1

— attività di osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sui temi di politica pubblica europea e sul processo di integrazione europea,

— sviluppo di attività legate a questioni di politica pubblica europea, quali attività di organizzazione e sostegno relative a seminari, azioni di formazione, conferenze, studi sui temi di cui sopra a cui partecipino i soggetti maggiormente implicati, tra cui organizzazioni giovanili e rappresentanti della società civile,

— sviluppo della cooperazione con enti dello stesso tipo al fine di promuovere la democrazia,

— creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico ed altri soggetti interessati;

5) «finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea»: una sovvenzione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ([1]) (in seguito denominato «il regolamento finanziario»).

▼B

Articolo 3

Condizioni

►M1 1. ◄ Un partito politico a livello europeo soddisfa le condizioni seguenti:

a) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede;

b) essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure

aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;

c) rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto;

d) aver partecipato alle elezioni al Parlamento europeo o averne espresso l'intenzione.

▼M1

2. Una fondazione politica a livello europeo soddisfa le condizioni seguenti:

a) deve essere affiliata ad uno dei partiti politici a livello europeo riconosciuti a norma del paragrafo 1, come certificato dal partito medesimo;

b) deve avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede. Tale personalità giuridica è distinta da quella del partito politico a livello europeo al quale la fondazione è affiliata;

c) deve rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;

([1]) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

▼M1

d) non persegue finalità di lucro;

e) ha un organo direttivo la cui composizione è equilibrata dal punto di vista geografico.

3. Nell'ambito del presente regolamento, spetta a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo definire, conformemente al diritto nazionale, le modalità specifiche delle loro relazioni, tra le quali un adeguato livello di separazione tra la gestione quotidiana e le strutture direttive della fondazione politica a livello europeo, da una parte, e il partito politico a livello europeo al quale essa è affiliata, dall'altra.

▼B

Articolo 4

Domanda di finanziamento

1. Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, un partito politico a livello europeo presenta ogni anno una domanda al Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi ed autorizza e gestisce gli stanziamenti corrispondenti.

2. La prima domanda è corredata dei documenti seguenti:

▼M1

a) i documenti che attestano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui agli articoli 2 e 3;

▼B

b) un programma politico che espone gli obiettivi del partito politico a livello europeo;

c) uno statuto che definisca segnatamente gli organi responsabili della gestione politica e finanziaria, e gli organismi o le persone fisiche che detengono, in ciascuno degli Stati membri interessati, il potere di rappresentanza legale, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione o la cessione di beni mobili e immobili e la capacità di stare in giudizio.

3. Ogni modifica riguardante i documenti di cui al paragrafo 2, in particolare un programma politico o uno statuto che siano già stati presentati, è notificata al Parlamento europeo entro due mesi. In caso di mancata notifica, il finanziamento è sospeso.

▼M1

4. Una fondazione politica a livello europeo può richiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea solo tramite il partito politico a livello europeo al quale è affiliata.

5. I fondi destinati ad una fondazione politica a livello europeo sono ripartiti in base alla sua affiliazione ad un partito politico a livello europeo, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1. Ai fondi ripartiti in questo modo si applicano gli articoli 9 e 9 *bis*.

6. I fondi destinati ad una fondazione politica a livello europeo sono utilizzati esclusivamente per finanziare le sue attività, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4. In nessun caso i fondi possono essere utilizzati per finanziare campagne elettorali o referendarie.

7. Nella valutazione delle domande di finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, i paragrafi 1 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle fondazioni politiche a livello europeo.

▼B

Articolo 5

Verifica

1. Il Parlamento europeo verifica regolarmente se i partiti politici a livello europeo continuano a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b).

2. Per quanto riguarda la condizione di cui all'articolo 3, lettera c), su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici in seno al Parlamento europeo, il Parlamento europeo verifica, a maggioranza dei suoi membri, che tale condizione continui ad essere soddisfatta da un partito politico a livello europeo.

Prima di effettuare tale verifica, il Parlamento europeo sente i rappresentanti del partito politico a livello europeo in questione e chiede ad un comitato di personalità indipendenti di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole.

Tale comitato è costituito da tre membri. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano un membro ciascuno. Il Parlamento europeo provvede all'attività di segreteria e al finanziamento del comitato.

3. Se il Parlamento europeo constata che una delle condizioni di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c), non è più soddisfatta, il partito politico a livello europeo in questione, avendo di conseguenza perduto tale titolo, è escluso dal finanziamento ai sensi del presente regolamento.

▼M1

4. Il paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, alle fondazioni politiche a livello europeo.

5. Se un partito politico a livello europeo al quale è affiliata una fondazione politica a livello europeo perde il proprio status, tale fondazione politica è esclusa dal finanziamento previsto dal presente regolamento.

6. Se il Parlamento europeo ritiene che una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), non siano più soddisfatte, la fondazione politica a livello europeo in questione è esclusa dal finanziamento previsto dal presente regolamento.

Articolo 6

Obblighi collegati al finanziamento

1. Un partito politico a livello europeo nonché una fondazione politica a livello europeo:

a) pubblicano annualmente le proprie entrate e uscite e una dichiarazione relativa all'attivo e al passivo;

b) dichiarano le proprie fonti di finanziamento, fornendo un elenco dei donatori e delle donazioni ricevute da ciascun donatore, ad eccezione di quelle che non superano 500 EUR all'anno e per donatore.

2. Un partito politico a livello europeo nonché una fondazione politica a livello europeo non accettano:

a) donazioni anonime;

b) donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo;

c) donazioni provenienti da imprese sulle quali i pubblici poteri possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che le disciplina;

▼M1

d) donazioni che superano 12 000 EUR all'anno e per donatore, provenienti da qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle imprese di cui alla lettera c), fatto salvo il disposto dei paragrafi 3 e 4;

e) donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica di un paese terzo, inclusa ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.

3. I contributi a favore di un partito politico a livello europeo provenienti dai partiti politici nazionali che siano membri di un partito politico a livello europeo o da una persona fisica che sia membro di un partito politico a livello europeo sono ammissibili. I contributi a un partito politico a livello europeo provenienti da partiti politici nazionali o da una persona fisica non devono superare il 40 % del bilancio annuale di detto partito politico a livello europeo.

4. I contributi a favore di una fondazione politica a livello europeo provenienti da fondazioni politiche nazionali che siano membri di una fondazione politica a livello europeo e da partiti politici a livello europeo sono ammissibili. Tali contributi non devono superare il 40 % del bilancio annuale della fondazione politica a livello europeo e non possono derivare da fondi che un partito politico a livello europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento a titolo del bilancio generale dell'Unione europea.

L'onere della prova spetta al partito politico a livello europeo interessato.

Articolo 7

Divieto di finanziamento

1. I fondi destinati ai partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea o di qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e, in particolare, di partiti politici o di candidati nazionali. Detti partiti politici e candidati nazionali restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.

2. I fondi destinati alle fondazioni politiche a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea o di qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di partiti o di candidati politici a livello europeo o nazionale né di fondazioni a livello nazionale.

Articolo 8

Natura delle spese

Senza pregiudizio del finanziamento delle fondazioni politiche, gli stanziamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea conformemente al presente regolamento possono essere utilizzati soltanto per coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel programma politico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

Tali spese comprendono le spese amministrative, quelle per assistenza tecnica, riunioni, ricerca, eventi transfrontalieri, studi, informazione e pubblicazioni.

Le spese dei partiti politici a livello europeo possono inoltre comprendere campagne di finanziamento realizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, a cui essi partecipano come richiesto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d). A norma dell'articolo 7, tali stanziamenti non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto dei partiti politici o dei candidati nazionali.

▼M1

Tali stanziamenti non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie.

Tuttavia, a norma dell'articolo 8 dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per tutti i partiti e i candidati nel quadro delle elezioni al Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.

▼B

Articolo 9

Esecuzione e controllo

▼M1

1. Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e delle fondazioni politiche a livello europeo sono determinati nell'ambito della procedura di bilancio annuale e sono attuati conformemente al regolamento finanziario e alle relative modalità di esecuzione.

Le procedure di esecuzione del presente regolamento sono fissate dall'autorità che autorizza la spesa.

2. La valutazione dei beni mobili e immobili e il loro ammortamento sono effettuati conformemente alle disposizioni applicabili alle istituzioni, come previsto all'articolo 133 del regolamento finanziario.

3. Il controllo dei finanziamenti assegnati a norma del presente regolamento è esercitato conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione.

Il controllo è effettuato inoltre sulla base di una certificazione annuale ad opera di un organismo di revisione esterno e indipendente. Tale certificazione è trasmessa al Parlamento europeo entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario pertinente.

▼B

4. In seguito all'applicazione del presente regolamento, i fondi che fossero indebitamente ricevuti dai partiti politici a livello europeo dal bilancio generale dell'Unione europea sono restituiti a tale bilancio.

5. I partiti politici a livello europeo beneficiari dei finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento trasmettono alla Corte dei conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui essa abbia bisogno per esercitare le proprie funzioni.

Nel caso di spese impegnate dai partiti politici a livello europeo congiuntamente ai partiti politici nazionali e ad altre organizzazioni, i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai partiti politici a livello europeo sono resi accessibili alla Corte dei conti.

6. Il finanziamento dei partiti politici a livello europeo in quanto organismi che perseguono un obiettivo di interesse generale europeo non è soggetto alle disposizioni dell'articolo 113 del regolamento finanziario relative al carattere degressivo del finanziamento.

▼M1

Articolo 9 bis

Trasparenza

Il Parlamento europeo pubblica congiuntamente, in una sezione del suo sito Internet creata ad hoc, i seguenti documenti:

— una relazione annuale recante una tabella degli importi versati a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo, per ogni esercizio finanziario per cui sono state erogate sovvenzioni,

▼M1

— la relazione del Parlamento europeo sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate, come previsto all'articolo 12,

— le disposizioni di applicazione del presente regolamento.

▼B

Articolo 10

Ripartizione

1. Gli stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente come segue tra i partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento di cui all'articolo 4 sia stata accolta:

a) il 15 % è ripartito in parti uguali;

b) l'85 % è ripartito fra quelli che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

Ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, un membro del Parlamento europeo può appartenere a un solo partito politico a livello europeo.

▼M1

2. I finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono superare l'85 % dei costi di un partito politico o di una fondazione politica a livello europeo che siano ammissibili al finanziamento. L'onere della prova spetta al partito politico a livello europeo interessato.

▼B

Articolo 11

Assistenza tecnica

Tutta l'assistenza tecnica da parte del Parlamento europeo ai partiti politici a livello europeo è basata sul principio della parità di trattamento. È fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle riconosciute alle altre organizzazioni e associazioni esterne alle quali possono essere concesse agevolazioni simili e avviene in base a fatturazione e pagamento.

Il Parlamento europeo pubblica in una relazione annuale i dettagli dell'assistenza tecnica fornita a ciascun partito politico a livello europeo.

▼M1

Articolo 12

Valutazione

Entro il 15 febbraio 2011 il Parlamento europeo pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento.

▼B

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli da 4 a 10 si applicano a decorrere dal giorno dell'apertura della prima sessione tenuta dopo le elezioni al Parlamento europeo del giugno 2004.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.